

COMUNE DI CAMERINO
(Provincia di Macerata)

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCOLASTICO AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO (CIG: Z78025EE8D).

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, nella sede municipale di Camerino,

TRA

il Comune di Camerino cod. fisc. 00276830437 e partita IVA 00139900435, nella persona del _____, responsabile settore _____ nato a _____, a ciò autorizzato con delibera G.C. n. _____ del _____, successivamente richiamata, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

E

la società "Contram Mobilità S.c.p.a.", di seguito denominato "Gestore", con sede in Camerino (MC), Via Le Mosse 19/21 partita Iva 016312900432, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Cesare Martini nato a San Severino Marche il 07/08/1950;

PREMESSO CHE

1. l'art. 20-bis, comma 1, lett. b), della L.R. della Regione Marche n. 45 del 24.12.1998 e s.m.i. prevedeva che i servizi di TPL possano essere affidati a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
2. la CONTRAM S.p.A., con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26/10/2006 e con avviso spedito all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 30/10/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 259 del 07/11/2006 e sul sito internet www.contram.it, nonché per estratto su tre quotidiani (Il Messaggero - Il Mattino - Corriere Adriatico), ha rispettivamente indetto e bandito la gara per la scelta del socio privato della costituenda società mista;
3. la CONTRAM S.p.A., all'esito della suddetta procedura ad evidenza pubblica, con atto del 08/05/2007, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Macerata Bus Soc. cons.a.r.l.;
4. con atto a rogito del Dr. Cesare Pierdominici, Notaio in Camerino, in data 25.06.2007 si costituiva la società a capitale pubblico privato Contram Mobilità S.c.p.a.;
5. la Contram Mobilità S.c.p.a. sottoscriveva il contratto di servizio per il TPL extraurbano del Bacino di Traffico di Macerata per il periodo 01.07.2007 – 30.06.2013 il 19 ottobre 2007 e registrato a Macerata in data 8 novembre 2007 al n. 1409;
6. i punti 14.1 e 14.2 del bando di gara dell'anno 2006 di cui alla premessa n. 2 prevedevano per i Comuni la possibilità di affidare servizi di TPL urbano o servizi ulteriori, tra i quali scuolabus e servizi a chiamata, mediante affidamento alla costituenda Contram Mobilità S.c.p.a.;
7. "Sarà facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni, nelle modalità previste dall'art. 20 bis della L.R. Marche 45/1998, affidare alla costituenda società i servizi di trasporto pubblico locale anche servizi ulteriori tra i quali scuolabus e servizi a chiamata".
8. "Resta altresì facoltà per la Regione, per le Province e per i Comuni affidare alla costituenda società consortile per azioni anche quei servizi che rispetto al TPL presentano carattere di connessione, interconnessione trasportistica, strumentalità, complementarità, utili per l'ambito sociale e per una efficace mobilità sostenibile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto speciali, servizi di

- trasporto disabili, gestione parcheggi, gestione area di sosta a pagamento, trasporto su rotaia, gestione terminal e stazioni a servizio del trasporto di persone, servizi di segnaletica, cartellonistica pubblicitaria, paline e pensiline di fermata di competenza dell'Ente affidante.”;
9. la norma transitoria, contenuta nell'art. 7 della L.R. 22 aprile 2013, n. 6 recante “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale”, così come modificata dall'art. 35, comma 3, L.R. 29.11.2013, n. 44, con la finalità di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, ha più volte disposto la proroga dei contratti di servizio in scadenza al 30.06.2013 fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio, e comunque fino al 30.06.2014; successivamente la Regione Marche con le leggi regionali n. 31 del 17/11/2014 e n. 26 del 27/11/2015 al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale ha ulteriormente più volte prorogato i contratti di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio e comunque non oltre rispettivamente al 30 settembre 2015 ed al 31 dicembre 2017;
 10. la norma transitoria contenuta nell'art. 7 della L.R. 6/2013, nella sua ultima versione di proroga degli attuali affidamenti a tutto il 2017, è stato oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo tanto che la Regione Marche ha dovuto assumere impegno di abrogazione per evitarne l'impugnativa alla Corte Costituzionale. L'abrogazione di tale norma, nonché della citata L.R. 26/2015, è stata disposta con L.R. 1/08/2016;
 11. in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi della L. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), con L.R. n. 13/2015 circa il riordino delle funzioni provinciali la Regione Marche ha lasciato inalterate le funzioni di trasporto pubblico locale in capo ai Comuni;
 12. con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e n. 303/2016 si è data attuazione alla detta L.R. 13/2015, con decorrenza 1 aprile 2016 e l'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province e che a seguito del passaggio delle funzioni, la Regione Marche con DGR n. 599 del 13/06/2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo 01/04/2016-31/08/2016;
 13. l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel parere prot. n. 0046038 del 05/07/2016 ha osservato che è “... opportuno che la Regione si adoperi tempestivamente per avviare e concludere il prima possibile la procedura di selezione competitiva per l'affidamento dei servizi di TPL, secondo una tempistica anche più stringente di quella proposta. Tutto ciò considerato, appare ragionevole ricorrere ad una proroga dei contratti per gestire la sola fase transitoria in modo da garantire il servizio fino alla conclusione della gara.”
 14. con l'art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 1 agosto 2016, n. 18 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale”, la Regione Marche ha abrogato l'art. 7 L.R. n. 6/2013 e ss.mm.ii. il quale disponeva la proroga dei contratti di servizio comunque non oltre il 31 dicembre 2017;
 15. con DGR 910/2016, la Regione Marche approva il nuovo schema di contratto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano con decorrenza dal 01/04/2016 e fino all'espletamento ed aggiudicazione delle nuove gare;
 16. in base a quanto stabilito con le suddette DGR n. 599/2016 e n. 910/2016 ed alla luce delle modifiche normative intercorse con la L.R. 18/2016, è stato sottoscritto in data 04/08/2016 il contratto di servizio tra l'attuale Gestore Contram Mobilità S.c.p.a. e la Regione Marche per lo svolgimento dei servizi fino all'espletamento ed aggiudicazione della nuova gara che richiama integralmente i riferimenti normativi originari e gli atti di gara espletati nel 2006;
 17. con DGC n. 152 del 21/10/2014, il Comune di Camerino ha prorogato il contratto di servizio urbano stipulato in data 19/06/2008 così come disposto dal richiamato art. 7 della L.R. 22 aprile 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
 18. è opportuno integrare la gestione dei servizi di mobilità per cittadini, affidando la gestione del servizio scolastico ad un unico soggetto imprenditoriale, considerato anche l'affidamento alla

Contram Mobilità Scpa della gestione dei parcheggi a pagamento a Camerino, nonché il parcheggio con risalita meccanizzata di V.le Betti a Camerino;

19. con deliberazione n. _____ del _____, la Giunta comunale di Camerino, nell'ambito delle proprie attribuzioni e tenuto conto dell'indirizzo espresso del Consiglio Comunale, affida, approvando altresì il presente contratto di servizio definitivo, il servizio di trasporto scolastico del Comune di Camerino alla Contram Mobilità S.c.p.a. per l'anno scolastico 2018/2019;
20. le parti si danno reciprocamente atto che i servizi di cui al presente contratto saranno effettuati dalla Contram S.p.a. in qualità di società consorziata della Contram Mobilità S.c.p.a., salvo quanto previsto per i sub affidamenti;
21. il Comune ha in organico alcune unità di personale destinate al servizio scuolabus non facilmente ricollocabili al momento in altri servizi comunali;
22. il Comune ha tra il proprio parco mezzi scuolabus che potranno essere sostituiti ma solo al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per dotarsi di nuovi mezzi con caratteristiche diverse ed idonei all'obiettivo di integrazione del servizio che attualmente non ci sono;
23. che il Comune di Camerino ha sempre fatto ricorso ai servizi erogati dalla Contram S.p.a. per evitare sovraccarichi nei propri mezzi, per effettuare alcune corse pomeridiane legate ai rientri disposti dalle amministrazioni scolastiche in applicazione dell'autonomia scolastica, per raggiungere studenti in località particolari o servire località non coperte dal servizio espletato in economia, per far fronte alle indisponibilità temporanee dei propri mezzi e per altre impreviste necessità quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle anche richiamate all'art. 8 comma 1 ed in particolare quelle causate da temporanea indisponibilità delle sedi scolastiche;
24. le situazioni appena dette potrebbero provocare, in casi particolari ed imprevedibili, l'interruzione del servizio o lo svolgimento dello stesso in situazione di inadeguata sicurezza e che quindi è opportuno che Contram Spa attui tutte le attività necessarie ad evitare interruzioni di servizio;
25. che il Comune ritiene necessario, anche alla luce degli eventi sismici che hanno colpito il territorio comportando una nuova viabilità, sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto del servizio, ivi compresa la sicurezza dello stesso, chiedere alla Contram Spa di integrare alcune linee extraurbane o urbane che collegano nuovi quartieri abitativi (es: SAE) permettendo a chi viaggia di usufruire di tali linee per recarsi presso le istituzioni scolastiche della città facendo sottoscrivere agli utenti abbonamenti urbani o extraurbani (ciò tenendo conto di quanto all'art. 7 comma 1, in merito alla programmazione dei percorsi, alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo ed all'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste considerati i mezzi a disposizione e la nuova dislocazione dei cittadini); per assicurare il necessario livello di sicurezza, nel caso in cui di quest'ultimo tipo di servizio dovessero usufruire scolari di età inferiore ad anni 12, sarà cura del Comune provvedere a fornire un servizio di accompagnamento per il tratto percorso dagli stessi dal proprio domicilio agli istituti scolastici;
26. il Comune autorizza sia i percorsi sia le fermate dedicate agli utenti del servizio misto "scuolabus extraurbano". Qualora per effettuare tali servizi fosse necessario aggiungere Km di percorrenza rispetto a quelli previsti per l'esecuzione del servizio extraurbano, essi dovranno essere considerati nel conteggio dei Km effettuati per il servizio scuolabus.
27. nella predisposizione del presente contratto di servizio le parti si ispirano ai principi dettati dall'art. 19 del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e s.m.i.;
28. l'Ente affidante è quindi responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, sulla base delle norme previste dal presente contratto, è promotore dell'applicazione dello stesso contratto, in tutte le attività ad esso connesse, con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;
29. le parti riconoscono che il contratto di servizio è uno strumento funzionale al rilancio della mobilità ed al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi per:
 - l'incremento dei passeggeri trasportati, da sostenere anche attraverso l'adeguamento continuo della qualità dei servizi;

- il raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-finanziaria dei servizi equilibrata e compatibile con i vincoli di economicità dell'Amministrazione Pubblica;
 - l'integrazione, laddove possibile, dei servizi urbani, suburbani ed extraurbani con i servizi scolastici;
30. il presente contratto di servizio dovrà assicurare la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili;
31. il contratto di servizio rispetta i principi di cui al regolamento (CEE) n. 1893/91 ed il regolamento (CEE) n. 1370/2008;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse e finalità)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto e le parti dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.
2. Le parti concordano nel gestire il trasporto scolastico secondo una logica di massima integrazione tra le varie forme di mobilità, di qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, puntando anche alla loro massima razionalizzazione e all'incentivazione dell'uso del mezzo pubblico.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Contratto si intende per:
- a) "Gestore" la società Contram Mobilità S.c.p.a.;
 - b) "Ente affidante" o "Comune" il Comune di Camerino;
 - c) "Parti": salvo diversa specificazione, tutti i soggetti che stipulano il presente Contratto di servizio;
 - d) "Esecutrice" o "Contram S.p.a.", società della consorziata Contram Mobilità S.c.p.a.
 - e) "Nuovo Gestore": il soggetto che, alla scadenza del contratto di servizio, subentrerà all'attuale gestore del servizio.

ART. 3

(Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:
- a) clausole del presente Contratto e dai relativi documenti allegati ed elencati in calce al contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
 - b) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale e scuolabus, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
 - c) disposizioni del Codice Civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.
2. L'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle che attualmente regolano il presente contratto, determina l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali prescrizioni.

ART. 4

(Oggetto)

1. Il Comune di Camerino affida al Gestore, che accetta, la gestione del servizio di trasporto scolastico, esteso anche agli altri utenti per la parte integrata (scuolabus-extraurbano) laddove tecnicamente possibile, ad integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano già affidato alla Contram Mobilità con il contratto Rep. n. 1078 del 19 giugno 2008;
2. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra Ente Affidante e Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto scolastico per complessivi Km 153.918, come da programma di esercizio di cui all'Allegato n. 1 al presente contratto, per il periodo settembre 2018 – giugno 2019 coincidente con l'Anno Scolastico 2018/2019;

3. Il servizio di trasporto scolastico affidato è definito nel Programma di esercizio che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, fatte salve le modifiche necessarie che potranno essere concordate tra le parti per adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza. Le percorrenze potranno subire le variazioni previste ai successivi artt. 6, 7 e 8.

4. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo di cui al successivo art. 9, mentre restano in capo all'Ente affidante i ricavi relativi alle tariffe annuali stabilite dall'Ente affidante stesso per il trasporto scolastico.

5. È, quindi, attribuita all'Ente affidante la gestione dell'iscrizione per la richiesta del servizio di scuolabus e la gestione dei titoli di viaggio di trasporto scolastico ed i connessi ricavi; la consegna dell'informativa ai genitori circa il corretto utilizzo del servizio di scuolabus in occasione delle salite e delle fermate; la fase di riscossione degli utenti morosi.

6. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di effettuare controlli sui servizi di trasporto scolastico oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti di regolarità, qualità e sicurezza. Il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e le verifiche.

7. L'Ente affidante comunica, inderogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli utenti che hanno richiesto il servizio con le relative informazioni su luogo di salita, discesa e scuola da frequentare, fornendo al Gestore anche copia della richiesta del servizio al Comune contenente l'informativa ai genitori (che dovrà specificare che in caso di assenza del genitore alla discesa dello scuolabus, l'utente sarà tenuto a bordo fino alla fine della corsa e poi accompagnato alla Contram dove saranno avvisati sia i genitori che la Polizia Municipale), con apposizione di loro firma per accettazione delle previste condizioni; altresì, nel caso in cui successivamente venissero ad aggiungersi nuovi utenti, bisognerà tempestivamente fornire le suddette evidenze al gestore che assicurerà il servizio passati cinque giorni dalla ricezione delle stesse; in tal modo, il gestore avrà il tempo di riorganizzare convenientemente il servizio evitando possibili sovraccarichi.

8. Il Gestore è responsabile del corretto esercizio del servizio anche in ordine al divieto di sovraccarico nei limiti delle carte di circolazione.

ART. 5

(Durata del contratto)

1. Il presente contratto ha durata dal 17/09/2018 al 29/06/2019, A.S. 2018/2019 e resta valido sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

2. Alla scadenza del Contratto il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore.

3. Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto si applicano le leggi nazionali e regionali ed i regolamenti in materia vigenti, se ed in quanto applicabili.

ART. 6

(Programma di esercizio)

1. Il Gestore erogherà il servizio di trasporto scolastico secondo il Programma di esercizio e gli orari di cui all'All.1 al presente contratto.

2. I posti a bordo saranno assegnati in prima priorità all'utenza scolastica, mentre quelli rimanenti saranno disponibili anche per gli altri utenti; comunque i tragitti e le relative fermate saranno quelli stabiliti per il servizio scuolabus e/o urbano oltre a quelli che saranno stati definiti per il servizio misto scuolabus-extraurbano (con specifica autorizzazione del Comune delle relative fermate).

3. Il Programma di esercizio e gli orari descrivono i servizi per corse e per singola tipologia di servizio in termini di classificazione delle linee, estremi del percorso, lunghezza, periodicità e frequenza delle corse, inizio e fine servizio, km-autobus di servizio, servizio offerto al pubblico, numero e tipologia vetture utilizzate.

4. Il Gestore, fermo restando la collaborazione del Comune interessato, ha la facoltà di coordinare il proprio programma di esercizio.

5. L'Ente Affidante si riserva la facoltà di chiedere al Gestore, concordandolo con lo stesso, di istituire, anche mediante apposite convenzioni, nuovi servizi speciali, e/o sperimentali, aggiuntivi

rispetto ai servizi individuati nel programma di esercizio di cui all' All. 1, per fini sociali, culturali, didattici, sportivi, turistici e di svago, con particolare riferimento alla sicurezza giovanile.

6. Le parti si riservano di apportare, concordandole, le modifiche e le integrazioni al programma di esercizio che si dovessero rendere necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze della domanda, in caso di comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, ovvero a seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità ed infine a riorganizzazioni della rete complessiva del trasporto scolastico e nella dislocazione delle SAE o dimore.

7. Il Gestore, qualora ravvisi pericoli di incolumità derivanti dal transito in strade private (anche autorizzate dal Comune) e/o non idonee a garantire la sicurezza degli utenti a bordo (anche in situazioni avverse dal punto di vista meteorologico), non garantirà il servizio anche a parziale deroga del programma di esercizio vigente, comunicando tempestivamente al Comune stesso, la temporanea sospensione della parte del servizio interessata.

ART. 7

(Modifiche al Programma di esercizio)

1. Il Gestore è tenuto a modificare il programma di esercizio contenuto nell'All. 1 e potrà essere riprogrammato sulla base delle eventuali esigenze dell'utenza anche in relazione a nuove domande che saranno presentate nel corso del periodo di validità del presente contratto.

I percorsi dovranno essere programmati dal Gestore con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi "dovrà" comunque tendere il più possibile alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste considerati i mezzi a disposizione.

I punti di salita e discesa devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali. I punti di fermata saranno individuati laddove possibile con i numeri civici davanti ai quali i mezzi si fermeranno per far salire e scendere gli alunni. Il programma dei percorsi, così elaborato, sarà trasmesso con tempestività al Comune che provvederà a pubblicarlo sul sito istituzionale. Sarà cura del Gestore fornire le corrette informazioni all'utenza sui percorsi e le fermate.

2. Il Gestore è tenuto a modificare il programma di esercizio di cui all' allegato n. 1 su richiesta dell'Ente affidante per comprovate esigenze di pubblica utilità.

3. Il Gestore può apportare modifiche al programma d'esercizio, previa autorizzazione dell'Ente affidante e informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, in dipendenza di cambiamenti nella circolazione o di lavori programmati sulla viabilità, assicurando, per quanto possibile, il soddisfacimento delle esigenze della domanda.

4. Le parti valuteranno la necessità di apportare modifiche e/o ampliamenti al servizio a seguito di cambiamenti alla viabilità o di eventi non previsti in sede di formulazione del contratto o di nuove esigenze che emergeranno. La proposta di modifica e/o ampliamento verrà valutata tecnicamente ed economicamente dalle parti. In caso di accordo, da formalizzare in nuova espressa pattuizione, il Gestore realizzerà le modifiche concordate a condizione che venga contestualmente pattuito il nuovo corrispettivo conseguente alle modifiche concordate e dunque vi sia la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 8

(Modifiche del Programma di esercizio per scioperi o eventi straordinari e imprevedibili)

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore, se non nei casi disposti dalle autorità per motivi di ordine e interesse pubblico o nei casi di forza maggiore, di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni, ecc) e di eventi meteorologici eccezionali (neviccate, ecc.) non prevedibili e non imputabili alle parti.

2. Nelle situazioni indicate al precedente comma 1, il Gestore si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, dandone adeguata e tempestiva comunicazione, anche a mezzo fax all'Ente affidante ed informando tempestivamente l'utenza.

3. Il Gestore, in caso di sciopero, assicura il servizio minimo stabilito con accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e s.m.i..

4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore ripetutamente nel tempo per cause diverse da quelle previste ai precedenti commi 1 e 3, l'Ente affidante, fatta salva la facoltà di risoluzione del Contratto, assicura la continuità del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute. Per lo svolgimento di tale servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre imprese.

5. Salvo le cause e gli eventi di cui al comma 1, il Gestore non potrà invocare l'inadempimento di alcun altro obbligo contrattuale dell'Ente stesso quale causa di sospensione dei servizi.

6. Ove la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dal Comune o da altri Enti pubblici, o, su loro specifica autorizzazione, da ditte appaltatrici o comunque terzi privati, o da eventi o manifestazioni posti formalmente a conoscenza del Comune e/o dallo Stesso a qualunque fine autorizzati, questo si impegna ad informare il Gestore almeno 48 ore prima, fornendo tutti gli elementi necessari ad effettuare le necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio. Il Comune si obbliga a tenere indenne il Gestore da tutti gli oneri ed i pregiudizi economici direttamente dipendenti dagli eventi di cui al presente comma.

7. Il Gestore presenta al Comune entro i n. 3 mesi successivi, una valutazione di dettaglio di tutti gli oneri ed i danni derivati dal verificarsi, degli eventi di cui al comma che precede che verranno fatturati separatamente. Il Comune valuta le richieste e si pronuncia sulle medesime entro 30 giorni: se le ritiene congrue procede a liquidare i relativi importi entro i successivi 15 giorni. Se entro 45 giorni dalla richiesta del Gestore le parti non raggiungono l'accordo sull'ammontare dovuto, ciascuna di esse è libera di agire ai sensi dell'art. 23 del presente contratto.

8. Il verificarsi di interruzioni del servizio a seguito di eventi fortuiti quali calamità naturali, terremoti, sommosse, ed altri comunque non prevedibili dalle parti con l'applicazione della normale diligenza e ad esse non imputabili, comporterà una rivisitazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9

(Corrispettivi)

1. Il corrispettivo annuo complessivo spettante al Gestore a fronte della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto viene stabilito fin da ora in euro 170.489,00 (euro centosettantamilaquattrocentoottantanove/00) più IVA come per legge;
2. Le parti statuiscono che l'aggiornamento dei corrispettivi avverrà applicando un aumento pari alla variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente.
3. Eventuali incrementi del corrispettivo di cui sopra a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale di cui all'allegato n. 1, comprendenti maggiori chilometri, saranno calcolati sulla base del corrispettivo chilometrico unitario stabilito sin da ora in euro 1,97/km + IVA.
4. Il corrispettivo, oltre alla organizzazione e gestione complessiva del servizio descritto negli allegati al presente contratto, comprende:
 - Carburanti per tutti i mezzi utilizzati nel servizio di cui al presente contratto e per tutto il periodo di validità (All. 2);
 - manutenzione ordinaria di tutti i mezzi (nella manutenzione ordinaria si intende compresa ogni spesa per materiali collegati e manodopera);
 - servizio pneumatici e connessi consumi per tutti i mezzi;
 - spese per il personale dell'Esecutrice impiegato nel servizio nella misura indicativa di n. 3 unità, calcolate in undici mensilità su base annua considerati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ferie, permessi, riposo ed adempimenti lavoristici obbligatori;
 - messa a disposizione, da parte dell'Esecutrice, di n. 1 autobus di scorta per ovviare ad eventuali fermi macchina, per un numero di giornate all'anno non superiori a 30 (trenta) annuali; nel caso in cui, a seguito delle effettive esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio, venga superato il numero di giornate massime indicate sarà dovuto al Gestore un importo giornaliero pari a 70,00 (settanta) euro + IVA come per legge;
 - messa a disposizione da parte dell'Esecutrice di personale necessario a sopperire alle assenze degli autisti del Comune per un numero di giornate/uomo pari a 15 (quindici)

annuali. Nel caso in cui, a seguito delle effettive esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio, venga superato il numero di giornate massime indicate (15) sarà dovuto al Gestore un importo per ogni giorno di effettivo utilizzo pari a euro 140,00 (centoquaranta/00) + IVA come per legge; tuttavia, le spese per l'eventuale utilizzo di personale dell'Esecutrice (dovute a malattie prolungate, infortuni, etc. del personale dipendente del Comune), previa preventiva consultazione ed approvazione da parte del Comune saranno direttamente addebitate a quest'ultimo.

5. Il corrispettivo predetto non comprende le spese per il personale comunale che continueranno ad essere di stretta competenza del Comune nella loro interezza (stipendi, oneri assicurativi, previdenziali, etc.), nonché le spese per assicurazione e tassa di circolazione per i sette scuolabus impiegati nel servizio, di proprietà del Comune stesso. Il corrispettivo previsto al comma 1 del presente articolo non comprende le manutenzioni straordinarie agli automezzi di proprietà del Comune utilizzati per servizio di cui al presente contratto. Per manutenzioni straordinarie a semplice titolo indicativo e non esaustivo devono sicuramente intendersi:

- interventi sulle carrozzerie che impegnino più di mezza giornata/uomo di lavoro;
- rifacimento e sostituzione motori, cambi, differenziali e altri parti strutturali e non di normale consumo del mezzo.

Il Gestore è comunque tenuto ad effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria sui mezzi di proprietà del Comune, concessi in comodato gratuito al Gestore e destinati al servizio, per assicurare la regolarità e la sicurezza del servizio stesso presso le proprie strutture o presso terzi, salvo l'addebito delle spese; in tale caso sarà assicurata l'applicazione delle migliori condizioni di mercato e l'intervento sarà concordato con il Comune.

6. Potranno essere concordati ulteriori corrispettivi per servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al programma di esercizio di cui all'All. 1 o a quelli comunque definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto.

7. Per i servizi di scuolabus di cui al presente contratto, il Comune provvederà direttamente alla riscossione delle tariffe a carico degli alunni.

8. Qualora il servizio di scuolabus sia espletato con il trasferimento degli alunni dagli scuolabus ai servizi di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) il Comune pagherà al Gestore l'importo dell'abbonamento annuale studenti secondo le tariffe fissate dalla Regione o dalla Provincia e per il servizio urbano stabilite dal Comune stesso; in tale caso, poi, il Comune riscuoterà direttamente dallo studente la quota mensile vigente per lo scuolabus.

9. Il Comune ha le più ampie facoltà di effettuare controlli sui servizi ed il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le verifiche, le ispezioni e le acquisizioni dati presso gli operatori.

10. Il corrispettivo è erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. Gli interessi per il ritardato pagamento sono disciplinati dalla legislazione vigente in materia di transazioni commerciali.

11. Rispetto alle modificazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 che dovessero comportare variazioni del totale dei chilometri di cui all'art. 1 comma 2 del presente contratto, si stabilisce quanto segue:

- in caso di variazioni in aumento o in diminuzione contenute in un massimo del 3% non vi saranno revisioni del corrispettivo dovuto;

- in caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 3%, il corrispettivo spettante sarà rideterminato, senza necessità di revisione degli obblighi e degli impegni del contratto, applicando alla variazione delle percorrenze eccedente il limite del 3% il corrispettivo unitario di cui al precedente comma 3.

- L'Ente affidante si impegna a versare al Gestore somme aggiuntive rispetto al corrispettivo indicato nel presente contratto, nella misura in cui siano necessarie a compensare gli oneri di servizio pubblico gravanti sul Gestore stesso, così come prescritto dalla normativa vigente ed, in particolare, dal Regolamento n. 1191/1969/CEE, come modificato dal Regolamento 1893/1991/CEE nonché dall'art. 19 del D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i.

ART. 10
(Altri servizi)

1. Il Gestore si impegna ad effettuare, senza l'erogazione di ulteriori corrispettivi, un massimo di n.10 di viaggi annui (da settembre 2018 a giugno 2019), con percorrenze non superiori a 80 Km a/r ognuno al giorno, di durata compresa tra le 09,30 e fino alle ore 11,30, previo accordo tra le parti e con gli Istituti scolastici interessati sulle possibili date.
2. Per i viaggi di istruzione scolastica e viaggi similari la cui percorrenza non superi gli 80 (ottanta) chilometri il Gestore praticherà le seguenti condizioni salvo diverso e preventivo accordo con il Comune:
 - con autobus e personale dell'Esecutrice per prestazioni dalle ore 8.30 alle ore 12.00 sarà dovuto al Gestore un corrispettivo pari a 120,00 (centoventi/00) euro + iva giornaliera;
 - con autobus e personale dell'Esecutrice per prestazioni dalle ore 8.30 alle ore 17.30 sarà dovuto al Gestore un corrispettivo pari a 330,00 (trecentotrenta/00) euro + iva giornaliera;
 - con autobus di proprietà del Comune e personale dipendente dell'Esecutrice per prestazioni dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sarà dovuto al Gestore un corrispettivo pari a 80,00 (ottanta/00) euro + iva giornaliera;
 - con autobus di proprietà del Comune e personale dipendente dell'Esecutrice per prestazioni dalle ore 8.30 alle ore 17.30 sarà dovuto al Gestore un corrispettivo pari a 180,00 (centoottanta/00) euro + iva giornaliera;
 - con autobus di proprietà dell'Esecutrice e personale dipendente del Comune per le prestazioni rese sarà dovuto al Gestore un corrispettivo pari a 40 (quaranta) Euro dalle ore 8,30 alle ore 12,30 o pari a 70,00 (settanta/00) euro dalle ore 8,30 alle ore 17,30 + iva giornaliera.Per i viaggi di istruzione scolastica e viaggi similari, la cui percorrenza sia superiore ai 80 (ottanta) chilometri, al Gestore, in aggiunta ai corrispettivi previsti al presente punto, sarà dovuto un corrispettivo di euro 0,80 (ottanta centesimi) per ogni chilometro percorso + iva come per legge.
3. Il Gestore inoltre riconosce all'Ente affidante la possibilità di noleggiare un auto della Contram spa con o senza conducente per un totale di 15 giorni annui; con spese vive (es. carburante, autostrade, multe ecc.) a carico dell'Ente. Gli ulteriori noleggi saranno fatturati a parte del presente contratto al costo di 70 euro al giorno IVA inclusa se riferiti soltanto al noleggio senza conducente.
Per i servizi di cui al presente punto verrà emessa fattura al Comune da parte del Gestore ed il Comune procederà al pagamento entro 30 giorni dall'emissione.

ART. 11

(Obblighi del Gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il Gestore ha comunicato i seguenti estremi:

- C/C dedicato: codice IBAN:IT33Y031116883000000009794 acceso presso Ubi, Filiale di Camerino;
- Generalità e codice fiscale della persona delegata a operare sul C/C stesso: Belardinelli Stefano, nato a Camerino, il 03.08.1963 C.F. BLRSFN63M03B474C.

I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto C/C, riportante il codice identificativo: CIG: Z78025EE8D a norma di legge.

Il Gestore è tenuto ad inserire negli eventuali subcontratti (compresi eventuali subappalti), un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, dandone adeguata dimostrazione all'Ente Affidante, tramite invio della copia di tutti i subcontratti (compresi eventuali subappalti) sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, così come stabilito al punto 7) ultimo comma della Determinazione AVCP n. 8 del 18.11.2010.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente affidante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 12

(Personale destinato al servizio)

1. Nell'effettuazione dei servizi, e per il periodo di validità del presente contratto, il Gestore s'impegna ad utilizzare parte del personale dipendente del Comune addetto al trasporto scolastico ed in possesso di tutti i requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente, che in numero di 3 (tre) unità, verrà coordinato dalla Contram S.p.A. stessa, con mantenimento del contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali. L'utilizzo del personale dipendente del Comune da parte del Gestore avverrà nell'A.S. 2018/2019 per il periodo dal 17/09/2018 al 29/06/2019. Il Gestore utilizzerà detto personale per il servizio scuolabus del Comune di Camerino e per la conseguente guida dei relativi autoveicoli di proprietà del Comune di Camerino e/o comunque reperiti dal Gestore aventi caratteristiche simili. L'utilizzo include la pulizia dei suddetti mezzi e i trasporti integrativi del servizio scuolabus, quali viaggi di istruzione compiuti con i suddetti mezzi o mezzi aventi caratteristiche simili dell'Esecutrice. L'utilizzo esclude, salvo accordo tra il Gestore, il Comune ed il personale interessato, la destinazione a servizi che non siano di pertinenza del Comune di Camerino ma comprende il trasporto adulti sugli stessi percorsi scuolabus, osservando le stesse fermate, compatibilmente con la disponibilità di posti residui non assegnati all'utenza scolastica; l'utilizzo esclude inoltre, salvo accordo tra il Gestore, il Comune ed il personale interessato la destinazione a servizi per i quali si rende necessario l'utilizzo di mezzi aventi caratteristiche diverse da quelli utilizzati nella prassi per il servizio scuolabus. Il personale dovrà osservare le direttive, gli ordini di servizio e le indicazioni impartite dagli uffici ed organi dell'Esecutrice.

2. La gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale dipendente del Comune resterà di competenza del Comune stesso al quale il dipendente farà riferimento. Il personale, tuttavia, dovrà avvertire preventivamente il Gestore e la Contram S.p.a. nel caso di richiesta di ferie e permessi per consentire agli Stessi l'eventuale sostituzione. Nel caso di malattia, il personale dipendente del Comune dovrà tempestivamente avvertire il Gestore – Ufficio movimento e la Contram S.p.a. in modo da evitare l'interruzione del servizio e consentire al Gestore la sua sostituzione. Le parti si riservano di dettagliare gli aspetti riguardanti la gestione del personale dipendente del Comune con separati accordi.

3. Il Gestore, attraverso l'impresa consorzata Esecutrice, per l'effettuazione del servizio impiega di norma n. 3 (tre) unità di personale dipendente della Contram S.p.a. con qualifica idonea a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

4. Alla conduzione dei mezzi adibiti all'esercizio dei servizi devono essere preposti esclusivamente conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23 febbraio 1999, n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

5. L'Ente affidante si obbliga a mettere a disposizione, a sua cura e spese, un accompagnatore, idoneo allo svolgimento delle mansioni a cui è stato preposto di assistenza ed in possesso di tutti i requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente, per ogni autobus impiegato per l'esecuzione del servizio scuolabus su corse della scuola materna o comunque su corse ove l'età degli studenti trasportati non sia tale da assicurare autonomia di movimento. Il nominativo dei soggetti incaricati, completi delle loro generalità, e suoi eventuali sostituti, verrà comunicato al Gestore mediante formale comunicazione, prima dell'inizio del servizio prevista per il giorno 17 settembre 2018.

6. In caso di necessità il Gestore è autorizzato a reperire direttamente gli accompagnatori idonei di cui al punto 5 del presente contratto al fine di assicurare la sicurezza del servizio e la rendicontazione mensile del costo.

ART. 13

(Beni funzionali all'esercizio)

1. Il Gestore è autorizzato fin d'ora all'installazione, laddove ritenuto necessario, previa semplice comunicazione all'Ente affidante delle fermate e delle pensiline di fermata utili al servizio oggetto del presente contratto.
2. L'Ente affidante si obbliga, per il tramite del proprio ufficio preposto, alla sicurezza delle fermate destinate alla salita e discesa degli utenti del servizio di scuolabus, provvedendo all'installazione di apposita segnaletica orizzontale e verticale, nonché con ogni altro utile strumento quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, semafori, strisce pedonali, segnali stradali, rallentatori e strumenti sonori, limiti di velocità, le fermate per la salita e discesa degli utenti del servizio scuolabus e ad eventuali fermate aggiuntive durante la durata del presente contratto.
3. Il Gestore è autorizzato allo sfruttamento commerciale di tali beni funzionali all'esercizio quali, ad esempio, paline e pensiline.
4. L'Ente affidante si obbliga a non concedere a terzi l'uso o l'installazione di pensiline o paline di fermata, fatta salva la possibilità di provvedere direttamente come Ente affidante all'installazione di pensiline.

ART. 13

(Parco mezzi)

1. Il parco mezzi necessario all'espletamento del servizio di cui all'allegato n. 2 è autorizzato con la firma del presente contratto.
2. L'Ente affidante, con il presente contratto, concede in uso gratuito alla Contram spa gli autobus attualmente adibiti al servizio nel numero di 7 scuolabus_targati: BG799PW; CH007LH; CH008LH; CH009LH; CH010LH; EW953HE, FJ096CZ; per il loro utilizzo nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto. Il Comune si impegna a comunicare al Gestore l'eventuale sostituzione dei mezzi citati. Qualora lo stesso provveda ad acquistare nuovi mezzi o a permutare quelli attualmente in uso, l'utilizzo da parte della Contram S.p.a. dei nuovi mezzi, sarà disciplinato dal presente contratto alle stesse condizioni dei mezzi sostituiti.
3. Il Comune dichiara e garantisce al Gestore la copertura assicurativa per gli autobus dati in uso, ai sensi del comma precedente e impiegati nel servizio con la polizza responsabilità civile auto (RCA) emessa dalla Compagnia Unipol con massimale unico di 20 milioni di Euro e si impegna a consegnare copia delle relative quietanze all'atto della sottoscrizione del presente contratto ed a comunicare eventuali variazioni garantendo, comunque, una adeguata garanzia a mezzi.
4. Il Gestore e la Contram S.p.a. utilizzeranno nello svolgimento del servizio ulteriori n. 6 scuolabus servizio misto scuolabus-TPL di proprietà della Contram S.p.a. e l'onere relativo è ricompreso nel corrispettivo del servizio.
5. La Contram Spa metterà a disposizione veicoli aggiuntivi quali "scorte" e l'onere relativo è ricompreso nel corrispettivo del servizio.
6. Il rimessaggio degli autobus concessi in uso gratuito alla Contram spa avverrà nei locali e negli spazi attrezzati individuati dall'Ente affidante e in accordo con il Gestore.
7. Il Gestore attraverso la Contram S.p.a, direttamente, o avvalendosi anche di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico produttive, è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi ed in particolare:
 - della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi che deve garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa sia relativamente alla carrozzeria sia alle parti meccaniche;
 - delle revisioni periodiche dei mezzi previste per legge;
 - di tutte le attività aziendali di supporto alla gestione.
8. La Contram S.p.a. si impegna a non concedere in locazione, comodato, usufrutto agli eventuali sub affidatari i veicoli di proprietà dell'Ente affidante ancorché occorrenti allo svolgimento del servizio. Allo stesso tempo verificherà il rispetto delle norme vigenti in materia circa l'uso dei veicoli da parte dei sub affidatari.

9. L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, alla presenza, ove necessario, degli addetti del Gestore la composizione del parco e il suo stato di efficienza.

10. Qualora l'Ente affidante, nel corso della durata del contratto chieda al Gestore di immettere in servizio ulteriori mezzi di proprietà dell'Esecutrice rispetto ai mezzi in servizio "stabile" indicati nell'allegato 2, si dovrà procedere a revisione del corrispettivo.

ART. 14

(Tariffe e servizi commerciali all'utenza)

L'Ente affidante organizza il sistema di gestione dei titoli di viaggio provvedendo ad effettuare il relativo controllo del rispetto del pagamento e la riscossione degli utenti morosi.

L'Ente affidante comunica, inderogabilmente entro il 30 Agosto di ogni anno prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli utenti che hanno richiesto il servizio.

Il Comune comunicherà prontamente al gestore eventuali utenti che non hanno pagato l'abbonamento e contestualmente diffiderà l'utente moroso.

ART. 15

(Qualità dei servizi)

Il Gestore si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti di seguito riportati:

- a) Regolarità del servizio;
- b) Pulizia dei mezzi;
- c) Informazioni alla clientela;
- d) Comfort del viaggio;
- e) Sicurezza del viaggio;
- f) Reperibilità titoli di viaggio;
- g) Carta dei servizi.

Il Gestore ha l'obiettivo di intraprendere azioni finalizzate ad elevare gli standard di qualità erogata nel tempo.

ART. 16

(Informazioni all'utenza)

1. L'Ente affidante si impegna all'interno della propria struttura organizzativa, a fornire informazioni all'utenza, a raccogliere reclami, proposte e suggerimenti che facilitino l'accesso al servizio.

2. Il Gestore è responsabile di tutti i rapporti con l'utenza, ed in particolare è tenuto a disciplinare le fattispecie dell'assenza alla fermata, nei servizi di scuolabus, del genitore, o di altra persona autorizzata con riferimento alle specifiche condizioni sottoscritte dai genitori contenute nell'allegato modulo per la richiesta di servizio al Comune.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente affidante si impegna ad informare ed a consegnarne copia a tutti i genitori (o ad altra persona autorizzata) degli alunni che usufruiscono del servizio copia della informativa di svolgimento del servizio, escludendo qualsiasi responsabilità del Gestore e della Contram Spa, circa la mancata informazione.

ART. 17

(Assicurazioni)

1. È fatto obbligo all'Esecutrice di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto e dell'inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione in data non anteriore a quella di ultimazione dello stesso, anche attraverso successivi rinnovi annuali.

2. Il Gestore potrà rispondere direttamente, penalmente e civilmente dei danni alle persone, ivi compresi i trasportati o alle cose comunque provocati esclusivamente nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente affidante anche oltre i massimali previsti nelle polizze assicurative, assumendo in proprio l'eventuale lite.

3. È onere del Comune garantire ed assicurare sempre il servizio di accompagnamento sugli scuolabus e dare prontamente notizia alla Contram in caso di assenza, in modo che la stessa possa eventualmente provvedere prontamente con suo personale o personale qualificato esterno, salvo fatturare successivamente al Comune il costo.

ART. 18

(Sub affidamento)

Il Gestore può essere autorizzato dall'Ente affidante al sub affidamento del servizio di scuolabus per sopravvenute e/o variate esigenze economico-tecniche-organizzative.

ART. 19

(Sistema di monitoraggio, documenti, informazioni)

Il Gestore si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie che saranno richieste dall'Ente affidante nel corso del periodo di durata del contratto. Il monitoraggio tecnico-economico dei servizi consiste nella verifica della qualità erogata e della qualità percepita dai clienti utenti, nel rispetto degli obiettivi contrattuali.

ART. 20

(Obiettivi di miglioramento del servizio)

L'Ente affidante si riserva di adottare specifici piani di miglioramento degli obiettivi del servizio da finanziare attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio.

ART. 21

(Vigilanza e controlli)

1. L'Ente affidante, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli anche attraverso specifiche campagne di rilevazione, svolte direttamente o incaricando società terze, o ispezioni sulla rete dirette ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio e il rispetto degli standard di qualità erogata, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili, ai sensi del presente Contratto.

2. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati.

ART. 22

(Sistema di sanzioni)

Dietro emissione di regolare fattura per i servizi del bimestre solare il Comune corrisponderà al Gestore quanto dovuto entro il 30 del mese successivo al bimestre di riferimento.

Il ritardato pagamento da parte del Comune delle rate bimestrali e degli altri corrispettivi aggiuntivi previsti dal presente contratto comporterà la corresponsione di interessi moratori al tasso legale per i primi 30 giorni di ritardo ed al tasso del TUS più lo 0,4% per i periodi successivi al trentesimo giorno.

In caso di illegittima sospensione del servizio da parte del Gestore a questi sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) euro per ogni giorno di illegittima sospensione.

ART. 23

(Risoluzione)

1. Il Gestore è dichiarato decaduto dagli effetti del presente contratto, con conseguente risoluzione dello stesso, nei seguenti casi:

- a) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
- b) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- c) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari;
- d) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- e) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Qualora le gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali da parte del gestore dovessero riguardare esclusivamente specifici settori del servizio idonei ad essere scorporati dalle altre attività

e ad essere gestite autonomamente, il Comune ha la facoltà di richiedere la riduzione parziale dell'appalto.

3. In caso di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Gestore, il quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al proseguimento remunerato del servizio fino al subentro del nuovo Gestore.

ART. 24

(Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il Foro di Macerata.

3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

ART. 25

(Divieto di cessione)

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, salvo i casi previsti dalla legge.

ART. 26

(Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e smi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto stesso.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal citato D.Lgs. 196/2003 e smi, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, e alla nomina degli incaricati del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal suddetto Decreto Legislativo.

4. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente.

ART. 27

(Clausole finali)

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai dipendenti dell'Esecutrice tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di eventuale registrazione, sono a carico del Gestore. Le parti si danno atto che tutte le prestazioni relative a questo contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota più favorevole riservata al trasporto di persone e di alunni in particolare e che pertanto lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso.

4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

6. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta, da parte del Gestore, di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

7. Qualunque comunicazione tra le parti riguardante l'espletamento delle attività oggetto del Contratto potrà essere effettuata mediante ogni mezzo di trasmissione (ad esempio, Pec, fax email movimento@contram.it) da cui risulti, con certezza legale, il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione, salvi i casi in cui le clausole del presente Contratto non richiedano espressamente la trasmissione mediante raccomandata a/r (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contestazioni relative ad eventuali inadempimenti - dichiarazione di risoluzione e recesso).

8. L'Ente affidante farà riferimento, per qualsiasi fase della gestione contrattuale, al Direttore di Esercizio della Società Esecutrice, che assume le responsabilità previste per la direzione di esercizio e definite dal D.P.R. n. 753/1980 e smi.

9. L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata A/R, da ricevimento della quale il Gestore disporrà di dieci giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenga riscontro o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Ente affidante, si provvederà ad applicare la penale con atto del Dirigente del Servizio, a valere sui corrispettivi futuri. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. Per i casi non specificatamente previsti l'importo della penale verrà determinato per analogia con la violazione più assimilabile. In caso di recidiva delle violazioni di cui ai punti precedenti, le penalità saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

10. Costituiscono parte integrante del presente contratto gli allegati di seguito indicati, che i contraenti dichiarano di conoscere ed integralmente accettare nei testi uniti:

Allegato 1 - Programma di esercizio;

Allegato 2 - Elenco parco rotabile autorizzato per l'esecuzione del servizio.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l'Ente affidante

Per CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A.
Il Presidente
Cesare Martini

PERIODO 15/09/2018 al 09/06/2019

Turni contram che caricano studenti per il comune di Camerino

AUTOBUS SEZ. B

TURNO	Km giorno	Km non in concessione	Giorni scolastici	Totale anno scolastico	Totale non concesso
2	32	12	204	6528	2448
4	28	14	204	5712	2856
7	42	17	204	8568	3468
39	46,3	21	204	9445,2	4284
13	27	27	204	5508	5508
SA	87	87	204	17748	17748
Corsa bus pedana	20	20	204	4080	4080
				57589,2	40392

Totale Km percorsi mezzi contram per servizio scuolabus
 Totale Km percorsi mezzi contram per servizio scuolabus non in concessione

Turni scuolabus

AUTOBUS SEZ A

TURNO	Km medi al giorno lunedì/venerdì	Km medi al giorno sabato	Giorni scolastici sabato	Giorni scolastici lunedì/venerdì	Totale Km medi del sabato	Totale Km medi dal lunedì/venerdì	Totale Km medi
SB	155	76	34	170	2584	26350	28934
SC	144	90	34	170	3060	24480	27540
SD	105	76	34	170	2584	17850	20434
SE	192	117	34	170	3978	32640	36618
					12206	101320	113526

Totale Km servizio scolastico da addebitare al comune

153.918

PARCO AUTOBUS ANNO SCOLASTICO 2018-2019					
					ALLEGATO 2
		SEZ. A			
Elenco autobus Comune Camerino					
BG799PW					
CH007LH					
CH008LH					
CH009LH					
CH010LH					
EW953HE					
FJ096CZ					
		SEZ.B			
Elenco autobus Contram utilizzati per servizio scuolabus					
BW876KB					
ET036HS					
EJ985VP					
FR080HF					
FS001FM					
FS002FM					